

Pubblicato il 17/11/2017

N. 04916/2017 REG.PROV.CAU.
N. 07096/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7096 del 2017, proposto dal signor Alessandro Scuderi, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Galletti e Massimiliano Santaiti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazzale Don G. Minzoni, 9;

contro

il Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza non costituito in giudizio;

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 03979/2017, resa tra le parti, concernente l'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 il Consigliere Carlo Schilardi e udito per l'appellante l'avvocato A. Galletti;

Rilevato ad un primo esame proprio della fase cautelare che l'appello cautelare non appare assistito da adeguato fumus boni iuris, atteso che l'Amministrazione dispone di ampio potere discrezionale in materia disciplinare e che, nel caso di specie, la sanzione adottata non appare difettare di ragionevolezza né di proporzionalità, atteso che l'appellante, assistente capo della Polizia di Stato, è stato condannato in via definitiva per il reato di furto tentato;

Ritenuto, pertanto, che l'appello cautelare vada respinto;

Ritenuto, altresì, per la natura del contendere, che le spese di questa fase di giudizio, vadano compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge l'appello (Ricorso numero: 7096/2017).

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Schilardi

IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO